

**C.N.F. Sentenza, 11 luglio 2023, n.147**

**"Omissis"**

Ricorso proposto dall' Avv. Tizio, avverso la decisione in data 15/06/2021 n.63/2021 notificata a mezzo PEC in data 17/9/21, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

Il ricorrente, Avv. Tizio è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale conclude in via preliminare per l'inammissibilità per tardività, e nel merito, per l'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previa remissione in termini;

**FATTO**

L'avv. ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui ai seguenti capi di incolpazione: "- *Violazione degli artt. 9 e 19 Codice Deontologico Vigente per avere, con mail del 20.02.2016 inviata ed indirizzata a plurimi destinatari sia in via principale sia per conoscenza notiziato del dispositivo della sentenza n. 267-2016-000 emesso il 19.02.2016 dalla Sesta Sezione della Suprema Corte riferendo la comunicazione è pervenuta adesso dal domiciliatario di Roma e mi riservo di verificare sul web il dispositivo della sentenza, per cui salvo errori: Tizio è stato condannato al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500,00. L'annullamento senza rinvio della imputazione ex art. 595 cp comporta una repetitio indebiti a carico del denunciante [Tizio] pari a circa 31 mila euro in favore dell'avv. Ogni altra ulteriore statuizione di sentenza è, allo stato, processualmente irrilevante anziché il testo integrale con cui la Sesta Sezione della Suprema Corte annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili senza rinvio con riferimento al reato di cui all'art. 595 cp e con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello con riferimento al reato di cui all'art. 368 cp. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile, che condanna al pagamento delle spese processuali della somma de Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Spese compensate, non provvedendo, in forza della riserva spiegata, ad integrare, anche in prosieguo, la stesura del dispositivo nell'interezza contravvenendo, con tale condotta, ai doveri di probità, dignità e decoro nonché di lealtà e correttezza nei confronti del collega e dell'intera categoria forense. In Parma, 20.02.2016; Violazione degli artt. 9 e 19 Codice Deontologico Vigente per avere l' avv. con mail del 20.02.2016 inviata ed indirizzata a plurimi destinatati, sia in via principale sia per conoscenza, fatto uso dei solo cognome del senza previa attribuzione della qualifica professionale o semplicemente del termine <iscritto> nonché per avere indicato nelle deduzioni difensive datate 31.03.2016 , l'avv. con l'espressione "il Nominato" in manifesto dispregio ai principi di lealtà e correttezza nei confronti del collega ed in violazione dei doveri di probità , dignità e decoro a cui ogni iscritto deve necessariamente ispirare la propria condotta nei rapporti di colleganza. In Parma, il 20.02.2016 e il 31.03.2016.*

- *Violazione degli artt. 5 e 6 Codice Deontologico Previgente ( art. 9 e 19 Codice Deontologico Vigente) in relazione agli art. 22 Codice Deontologico Previgente (*

art. 38 Codice Deontologico Vigente) per avere, l' avv., con il copioso carteggio inviato all'avv. [BBB] ed individuato nel documento n. 17 allegato al contro esposto, formulato reiterate richieste con eccezioni di insufficiente chiarezza ed analitica allorquando tali elementi avrebbero potuto essere acquisiti da un'attenta lettura dagli atti e documenti restituiti dal precedente difensore alla parte personalmente (come ribadito in più circostanze nel carteggio offerto in produzione) ,richiesta di atti notoriamente non in possesso di alcun difensore ( es. originale del decreto ingiuntivo ) , intimazioni di consegna in tempi "celeri" di documentazione e copie di verbali d'udienza ed atti già in possesso dell' assistita, contestazioni di illeciti civili e penali, anticipatorie di ristoro per danni per falsa testimonianza, espressioni e tono di replica alle missive dell'avv. [BBB] non ultimo il difetto del titolo ( avv.) dinnanzi al cognome ([BBB]) indicato nelle difese dell'avv. 04.07.2016 04.09.2019) come "il [BBB]", mancatore di un certo dispregio nei confronti del collega, violato i doveri di probità, dignità e decoro nonché di lealtà e correttezza verso il collega, quali postulati fondamentali ed imprescindibili nella salvaguardia dell'immagine della classe forense di appartenenza, in dispregio di qualunque principio di correttezza, probità, dignità e decoro, a difesa della reputazione ed ancor più dell'immagine della professione forense.

- Violazione degli artt. 9 e 19 in relazione all' art. 52 Codice Deontologico Forense per avere, l' avv., con denuncia-querela del 19 settembre 2014 depositata il 23 settembre 2014 e con successive integrazioni del 20 ottobre 2014, 20 novembre 2014 e 22 dicembre 2014, avanzato ipotesi di reato per tentata estorsione nei confronti degli avv.ti a solo scopo di denigrare la figura dei professionisti allorquando ben avrebbe potuto proporre opposizione all'atto di precetto dinnanzi al Giudice competente come rilevato dal P.M. con richiesta di archiviazione del 22.04.2016 non perfezionando, peraltro la <prospettazione di un'azione illegale l'elemento costitutivo di cui all'art. 629 cp allorquando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia>, contravvenendo, con tale condotta, i doveri di probità, dignità e decoro nonché di lealtà e correttezza verso i colleghi, quali postulati fondamentali ed imprescindibili nella salvaguardia dell'immagine della classe forense di appartenenza. In Parma il 23 settembre 2014;

- Violazione degli artt. 9 e 19 in relazione all'art. 52 Codice Deontologico Forense per avere, l'avv, con successive integrazioni alla denuncia querela del 23.09.2014 proposta nei confronti degli avv. ti, depositate rispettivamente il 20 ottobre 2014, 20 novembre 2014 e 31 dicembre 2014, espresso frasi offensive e sconvenienti definendo la condotta dei denunciati sorretta da dolo di onnipotenza, attribuendo all'avv di avere deliberatamente calunniato il querelante, di avere , ..... in una fattispecie di terrorismo e neo fascismo (...) espresso .... la forsennata volontà di ricavare soldi dall'avversario ricorrendo a qualsiasi mezzo di infamia e discredito anche falso e inconferente,... infine per valutare il dolo di illecito arricchimento omnimodo e con ricorso anche a minaccia espressa, si ritiene che l'inquirente debba considerare che per conseguire il suo scopo illecito lucrativo e mistificare il vero ha accusato di falsità l'operazione di informazione trasferita alla procura di Reggio per la prevenzione in relazione alla ritenuta imminenza di atti di terrorismo a carico di forze dell'Ordine e magistrato

*mistificata come folle persecuzione l'attività di informazione alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Bologna indicativa di elementi risolutivi della terza incognita dell'affare giudiziario di terrorismo relativo alla strage di Brescia del 1974 e cioè la composizione della base parmigiana che, un anno dopo la strage , agevolò la fuga in Spagna del terrorista neo fascista trasportatore dell'esplosivo da Parma a Brescia.... ed altri fraseggi con affermazioni denigratorie ed altamente offensive reiterate, peraltro, in sede di note difensive, in dispregio di qualunque principio di correttezza, probità e dignità, con discredito nei confronti degli avv.ti [AAA] ed ancor più dell'immagine della professione forense. In Parma il 20 ottobre 2014, 20 novembre 2014 e 31 dicembre 2014;*

*- Violazione degli artt. 9 e 19 in relazione all' art. 38 Codice Deontologico Forense per non avere , l' avv., spiegato alcuna preventiva comunicazione ai colleghi dell'intendimento di promuovere azione penale nei loro confronti- e non risulta documentata neppure la preventiva comunicazione di azione in sede civile- in dispregio del dettato dell' art. 38 CDF non rientrando a tale fine la comunicazione del 23.09.2014, contestuale al deposito della denuncia querela , già confezionata il 19.09.2014 avendo, con tale condotta, derogato l'obbligo di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della reputazione e dell'immagine della professione forense in dispregio dei doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi. in Parma il 19.09-2014.*

*- Violazione dell' art. 19 in relazione all'art. 45 Codice Deontologico Vigente per avere avv., quale nominato difensore di fiducia della sig.ra in sostituzione dell'avv. tizio , a seguito di revoca del mandato difensivo peraltro comunicata dallo stesso avv. ricorrente, disatteso l'obbligo di adoperarsi affinché venissero soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni professionali svolte dal precedente difensore ritenendo, relativamente alle competenze maturate per i procedimenti penali rubricati ai nn. 507/2016 RGNDR e 965/2015 RGNDR a carico del sig con parte lesa la sig.ra, sussistenti ragioni di inesigibilità ....trattandosi di mandato professionale officiato con frazionamento del credito e cioè con condotta contrattuale determinativa di inesigibilità del credito o di responsabilità civile e disciplinare a carico dell'avvocato come dallo stesso avv. precisato anche nelle deduzioni difensive del 13.06.2018 contravvenendo, con tale condotta, ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti del collega. In Parma dal 16.11.2017 all'attualità".*

Il procedimento trae origine da alcuni esposti riuniti tra loro con il numero di procedimento 126/19.

Il CDD all'esito del dibattimento ha ritenuto l'avv. ricorrente responsabile delle contestazioni mosse.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato impugnazione non tempestiva in data 1/2/22 deducendo n 7 motivi, chiedendo che il CNF voglia annullare la decisione previa remissione in termini per la proposizione del ricorso.

Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che «I capi A) e il capo B) di incolpazione sono stati esclusi e rimossi dal procedimento per iniziativa stessa del Consiglio Distrettuale giudicante; il capo b) in modo esplicito il capo a) in modo implicito in quanto addebita al sottoscritto la omessa menzione nella comunicazione ai colleghi di un fatto inesistente e di cui, quindi, l'incolpato non poteva avere conoscenza, come spiegato nelle deduzioni difensive in atti. Non

può addebitarsi come condotta illecita all'incolpato la omessa comunicazione di un evento di cui non aveva conoscenza in quanto non risultante dagli atti».

Con il secondo motivo e con riferimento al capo C) il ricorrente ha sostenuto un'errata ricostruzione dei fatti per come contestati e una errata motivazione.

Con il motivo dedicato al capo D) il ricorrente ha inteso contestare la ricostruzione di fatto, sostenendo che la comunicazione ex art. 38 in realtà sarebbe presente.

Con il motivo dedicato al capo E) il ricorrente ha contestato la ricostruzione della motivazione ritenendo che l'attività di diffamazione verso i colleghi sia invece da ritenere una corretta attività di informazione e denuncia. Con il motivo dedicato al capo F) ho ritenuto il ricorrente, di richiamare quanto dedotto quanto al capo D) ed inoltre che l'obbligo di cui all'art.38 operi solo nel caso di controversie attinenti aspetti di natura professionale, circostanza non presente nel caso in questione. Con il motivo di cui al capo G) sostiene il ricorrente vi sarebbe un'errata ricostruzione in fatto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Il ricorrente ha richiesto la remissione in termini, così riconoscendo la tardività, in quanto avrebbe subito un'intrusione informatica nel sistema che lo avrebbe privato della possibilità di verificare le pec, circostanza questa che gli avrebbe impedito di conoscere la decisione del Consiglio di Disciplina. Va specificato che la PEC di trasmissione della decisione disciplinare all'incolpato di data 17/9/21 risulta correttamente trasmessa e consegnata.

Nell'avanzare richiesta di remissione in termini, e al fine di giustificare quanto sostenuto il ricorrente allega varia documentazione. Non vi è però traccia alcuna di una certificazione tecnica che attesti l'intrusione informatica, circostanza questa che impedisce una valutazione favorevole della richiesta di remissione in termini.

Per quanto detto il ricorso è tardivo e dunque inammissibile. La decisione del Cdd è stata regolarmente notificata via pec in data 17/9/21, il ricorso è stato proposto 1/2/2022.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 maggio 2023.